



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

PROGETTO
COMUNICAZIONE LEGISLATIVA

Luglio 2003

Dipartimento Consiglio regionale

- a diffusione interna -

INDICE

1.	I contenuti essenziali della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) in relazione alla comunicazione legislativa	pag. 4
2.	La premessa e la definizione degli ambiti e dei limiti degli interventi previsti nel progetto	pag. 7
3.	Gli interventi e le forme di collaborazione	pag. 10
4.	Ipotesi di integrazione con la Giunta regionale	pag. 16
5.	Strumenti di comunicazione a piu' lungo termine	pag. 16
6.	La nota informativa curata dal servizio qualità della legislazione	
6.1	Premessa	pag. 18
6.2	Cosa si deve comunicare con la nota informativa	pag. 19

1. I contenuti essenziali della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) in relazione alla comunicazione legislativa

Occorre tenere presente il quadro generale in cui si va ad inserire questo progetto e quindi i presupposti normativi rappresentati dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la direttiva del Ministro della Funzione pubblica (Frattini) in data 7 febbraio 2002 (Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)⁽¹⁾, e soprattutto, per quanto ci riguarda, la legge regionale 22/2002.

Di seguito si ricordano alcuni degli elementi della legge regionale 22/2002 che costituiscono la linea guida per la definizione dei nostri interventi e che piu' direttamente si collegano al progetto.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità –

La Regione Toscana interviene al fine di **“rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati** su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell’informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi”.

Art. 2 - Oggetto –

“1) **La disciplina delle attività di informazione e comunicazione** proprie e degli enti ed organismi da essa funzionalmente dipendenti;

2) il concorso allo sviluppo dell’informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità ...”

Titolo II – Informazione e comunicazione istituzionale

Art. 3 – Criteri generali –

“Le attività di informazione e comunicazione della regione rispondono all’obiettivo generale di:

- a) **far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi**, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;
- b) informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulla opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;
- c) consentire agli organi regionali di **acquisire informazioni** e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;
- d) potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;

⁽¹⁾ per le amministrazioni dello stato confronta anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. 27-9-2000 (Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato) pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2000, n. 254.

- e) garantire una costante comunicazione con le comunità di toscani residenti all'estero
- f) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;**
- g) contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza..."

4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

Art. 4 - Programma annuale

1. La Giunta regionale... e il Consiglio regionale approvano il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma comprende sintetica relazione dell'attività svolta, previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggior rilevanza.

2. La Giunta regionale il Consiglio regionale collaborano attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

Art. 5 - Piano triennale

Art. 6 - Attività di informazione – svolte dagli uffici stampa

Art. 7 - Strutture e personale degli uffici stampa

Art. 8 - Portavoce

Art. 9 –Attività di comunicazione – strutture e funzioni

1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e **dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno...**

art. 10 – personale delle strutture della comunicazione

art. 11 – Comunicazione di leggi e regolamenti

1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.

2. A tal fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi e i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.

3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale

4. Art. 12 – Iniziative a supporto di interventi settoriali.

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.

Art. 13 – Comunicazione con mezzi pubblicitari

Art. 14 - Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti

..rapporti convenzionali con soggetti editoriali

art. 15 - Messaggi di pubblica utilità

art. 16 – Ricerche e sondaggi

Titolo III – Sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli enti locali

art. 18 – Interventi di sostegno

...3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale ... addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico

art. 19 Altri interventi

Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.

Titolo IV Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni

Articoli dal 20 al 33

art 29

...6) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione.

Titolo V Interventi per lo sviluppo del sistema dell'informazione locale.

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali.

2. La premessa e la definizione degli ambiti e dei limiti degli interventi previsti nel progetto

Senza dimenticare che la prima forma di comunicazione tra Stato e, nel nostro caso, Regione e cittadini è la legge, è necessario, prima di tutto, operare una delimitazione delle competenze e degli ambiti, cioè mettere a punto cosa si intende per comunicazione legislativa integrata.

Di cosa non si deve occupare il progetto

Non ci occupiamo della comunicazione politica che ha altri canali ed obiettivi (tipicamente la Giunta, che ha specifiche competenze al riguardo) e nemmeno della comunicazione istituzionale in senso lato, che è comunque la comunicazione più propria di un organismo come il Consiglio.

La comunicazione istituzionale deve essere intesa come interazione con il cittadino e implica una gestione e un'organizzazione amministrativa efficace ed efficiente. Fare comunicazione istituzionale significa per noi gestire in maniera funzionale e operativa la conoscenza istituzionale verso l'interno e verso l'esterno.

Ma l'informazione istituzionale è un *proprium* dell'agenzia di stampa in via di costituzione, del portavoce del Presidente, ecc., come l'informazione e comunicazione politica sono un *proprium* del Presidente, del suo portavoce, dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri.

Di cosa non si può occupare il progetto inizialmente

Non sono stati inseriti gli interventi delle Commissioni, del Consiglio delle Autonomie e della Giunta perché non previsti negli obiettivi assegnati quest'anno ai servizi.

Sarebbe auspicabile prevedere che anche questi soggetti partecipassero alla realizzazione del progetto.

Comunque è stato inserito il servizio competente in materia di informazione.

Di cosa va a far parte questo progetto

Il progetto di comunicazione legislativa deve necessariamente essere inserito nel programma annuale di comunicazione del Consiglio regionale, previsto dall'articolo 4 della l.r. 22/2002, sapendo che per una pubblica amministrazione comunicare significa far partecipare i cittadini alle decisioni assunte e alle opportunità offerte.

Si tratta di integrare le azioni che si svolgono da tempo, con le eventuali nuove iniziative, collegandole in un programma organico che valorizzi ogni singolo intervento, evitando duplicazioni.

Anche obiettivi previsti separatamente nei piani di lavoro 2003 dovranno, se possibile, confluire nel piano di comunicazione legislativa e quindi nel piano di comunicazione per il 2004.

Di cosa si occupa

L'oggetto specifico è la comunicazione legislativa, segmento fondamentale, anche se distinto, della comunicazione normativa e della comunicazione istituzionale.

Il diritto dei cittadini singoli e delle loro associazioni/organizzazioni, ecc. ad essere informati (cfr. art. 1 della legge 22/2002) è un elemento essenziale da garantire, già a livello di Statuto, poi a livello specifico per ogni singola legge e quindi per ogni disposizione o procedura organizzativa.

La comunicazione è dovuta da parte dell'istituzione, per mettere al corrente i cittadini, in modo trasparente, chiaro, sintetico, delle scelte, dei provvedimenti e delle modalità di funzionamento delle istituzioni.

Occorre individuare le specifiche competenze del Consiglio e della Giunta per evitare sovrapposizione e doppioni.

La comunicazione normativa non deve diventare, come a volte succede per la comunicazione pubblica, un oggetto usato per fare "passarella istituzionale", ha un proprio ambito specifico legato alla **divulgazione della norma**, che prevede ora oneri aggiuntivi rispetto a quello ormai consolidato di pubblicazione sugli organi ufficiali (gazzetta dell' UE, gazzetta ufficiale, bollettino ufficiale della Regione).

E' necessario tenere sempre presente che troppe informazioni equivalgono a nessuna informazione e, quindi, valutare prioritariamente gli interventi che possono consentire una presentazione più organica di quanto già esiste prima di aggiungere in maniera non coordinata altri interventi.

La comunicazione legislativa deve, d'altra parte, essere inserita in un complessivo contesto di miglioramento della qualità legislativa che ha come presupposti:

- **una riduzione del numero delle norme frastagliate a vantaggio della redazione di testi più omogenei ;**
- **la redazione di testi più semplici e chiari, nel rispetto delle regole di tecnica legislativa approvate (Manuale, ecc.);**
- **l'abrogazione delle norme inutili;**
- **la valutazione dell'efficacia delle norme in funzione degli obiettivi raggiunti.**

Nella comunicazione legislativa non rientra solo il momento finale della pubblicazione o della divulgazione, ma l'intero processo legislativo che presenta varie ricadute sulla comunicazione – **uso del linguaggio, strutturazione del testo, coinvolgimento delle parti sociali, utilizzo dei dossier provvedimento, pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione e altre forme più immediate di comunicazione.**

Occorre individuare quali sono i reali bisogni informativi prima degli specifici destinatari della norma, poi degli addetti ai lavori e quindi dei cittadini più in generale.

Occorre approfondire i nessi fra informazione giuridica e comunicazione pubblica.

La comunicazione legislativa può essere definita **integrata in quanto a mezzi che vengono utilizzati** (Bollettino ufficiale, comunicati stampa, radio, tv) (cfr. art. 3, quarto comma della citata legge 22/2002) e **integrata in quanto a diversi livelli** (Consiglio, Presidenza della Giunta, dipartimenti di settore, altri enti locali), (cfr. art. 4, secondo comma, legge regionale 22/2002) che devono operare in stretta collaborazione per produrre risultati di comunicazione legislativa efficace nei confronti del cittadino.

Gli interventi e le iniziative di nostro più diretto coinvolgimento sono quelle previste e regolamentate agli articoli 11 e 12 della legge regionale 22/2002. Si devono quindi individuare specifiche procedure e referenti per la **comunicazione di leggi e regolamenti (art. 11) e per le iniziative a supporto di interventi settoriali (art. 12).**

- **Nel primo caso è riservata all'organo deliberante, in sede di approvazione, l'individuazione delle leggi e dei regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**
- **Nel secondo caso è stabilito che ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda uno stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.**

All'interno del Consiglio si possono individuare referenti e procedure per competenze distinte ma che devono concorrere al raggiungimento di un unico risultato.

Il progetto dovrà essere unitario, anche se articolato in appositi segmenti, ognuno dei quali realizzabile sotto la specifica e distinta responsabilità di un soggetto/referente.

Si possono intanto ipotizzare diversi tipi di intervento, individuando per ciascuno uno o più servizi responsabili o referenti ed eventuali altri servizi coinvolti.

Occorre potenziare gli strumenti di comunicazione bidirezionale che aiutino in un'analisi dei bisogni e in un costante monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti.

Si possono studiare specifiche schede di rilevazione, si possono attivare costanti e semplici contatti @mail, si possono attivare liste di utenti interessati solo a specifici argomenti.

Servizio responsabile o referente	Tipo di intervento	Altri servizi coinvolti
<p>Servizio qualità della legislazione</p>	<p>Messa a punto di uno schema base di nota informativa sulle leggi¹, inteso come uno strumento tecnico, con schema fisso.</p> <p>Tale scheda potrebbe essere articolata in:</p> <p>contenuti essenziali</p> <p>principali soggetti interessati dalla legge</p> <p>compiti</p> <p>scadenze</p> <p>sanzioni</p> <p>risorse finanziarie</p> <p>rinvii</p> <p>entrata in vigore</p> <p>abrogazioni</p> <p>estremi dei lavori preparatori *</p> <p>Quando la legge contiene diversi adempimenti e scadenze in capo a diversi soggetti, si può predisporre una nota più articolata, con una griglia vera e propria: una colonna per i destinatari, una per il riferimento agli articoli, una per gli adempimenti, una per gli eventuali rinvii e una per le scadenze.</p>	<p>Servizio competente in materia di comunicazione in accordo con il servizio qualità della legislazione</p> <p>*integrazione di competenza del servizio atti (si può ipotizzare una trasmissione autonoma da parte del servizio atti al servizio competente in materia di comunicazione per tutti i provvedimenti)</p>

¹ Si rinvia per il dettaglio di questa proposta a quanto indicato alle pagine 18 e 19.

Servizio responsabile o referente	Tipo di intervento	Altri servizi coinvolti
Servizio qualità della legislazione	<p>Redazione delle note informative secondo lo schema sopra indicato per le nuove leggi di interesse generale.</p> <p>In questo momento è forse prematuro prevedere siano pubblicate sul bollettino ufficiale in nota alla legge. Potrebbero essere inserite sia sugli strumenti cartacei esistenti (Rubrica degli atti che dovrebbe poi confluire nella newsletter del servizio competente in materia di comunicazione; Toscana Consiglio regionale) sia in Internet negli spazi e con le modalità concordate con il servizio competente in materia di comunicazione.</p>	<p>Servizio competente in materia di comunicazione, servizio competente in materia di informazione.</p>
Servizio qualità della legislazione	<p>Testo coordinato/aggiornato/note delle principali leggi di modifica da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione insieme alla legge di modifica.</p>	<p>Stretto raccordo con servizio atti per la definizione dei tempi e delle scadenze e con i servizi proponenti il testo di modifica.</p>
Servizio qualità della legislazione	<p>Iniziative sul linguaggio legislativo.</p> <p>Il miglioramento del linguaggio è centrale per una buona comunicazione legislativa.</p> <p>Utilizzare le iniziative che potremo organizzare con il Dipartimento della funzione pubblica – progetto Chiaro (convegni, corsi, ecc.), dedicando particolare attenzione anche al linguaggio amministrativo.</p>	<p>Intesa stretta con i diversi servizi e aree del Consiglio e della Giunta che si occupano di stesura delle norme.</p> <p>Intesa con ufficio personale e formazione sia della Giunta regionale che del Consiglio.</p>

Servizio responsabile o referente	Tipo di intervento	Altri servizi coinvolti
Servizio qualità della legislazione	<p>Iniziative sullo stile di redazione grafica dei testi normativi.</p> <p>Obiettivo di uniformità nella redazione e pubblicazione dei testi normativi, per rendere piu' facile la lettura e predisporre formati uniformi che facilitino il passaggio ai nuovi standard "xml" di pubblicazione anche in internet dei testi normativi, secondo quanto previsto dal progetto nazionale norme in rete al quale anche il nostro Consiglio regionale aderisce (cfr. questo punto con quello di competenza specifica del servizio informatica).</p>	<p>In collaborazione con la Giunta (Presidenza, vari Dipartimenti di settore e soprattutto bollettino ufficiale), con il servizio atti e con gli altri servizi che si occupano di stesura delle norme. Con il supporto del servizio informatica.</p>
Servizio qualità della legislazione	<p>Raccolta normativa (testo vigente di tutte le leggi, escluse quelle di bilancio, dei regolamenti e delle principali delibere a carattere organizzativo generale).</p> <p>Miglioramento della consultazione, integrazione con le altre banche dati e con il complesso dell'iter atti. Rapporti con il pubblico per aggiornamenti e chiarimenti, anche in via informatica (@mail, ecc.).</p>	<p>Integrazione con il servizio atti (che attualmente già trasmette in via informatica i testi al momento dell'invio al Bollettino ufficiale per la pubblicazione) e supporto del servizio informatica per l'evoluzione del programma in direzione di una interrelazione con gli utenti.</p>

Servizio responsabile o referente	Tipo di intervento	Altri servizi coinvolti
Aree di assistenza giuridico legislativa	Redazione di un dossier provvedimento , predisposto su iniziativa del dirigente responsabile dell'area legislativa di riferimento o su richiesta della Commissione competente. Il dossier inserisce la legge nel contesto normativo, dottrinale e giurisprudenziale di riferimento e viene pubblicato in internet, a cura dell'area legislativa di riferimento (vedi scheda del legislativo).	Con la collaborazione del servizio qualità della legislazione - documentazione.
Aree di assistenza giuridico legislativa	Raccolte monotematiche sulla normativa di settore - comunitaria, nazionale, regionale - non solo in cartaceo ma anche in internet e loro costante aggiornamento.	Servizio qualità della legislazione - documentazione per l'inserimento e il costante aggiornamento delle raccolte cartacee esistenti, con il supporto tecnico del servizio informatica.
Aree di assistenza giuridico legislativa	Informazione legislativa al pubblico. L'obiettivo è quello di fornire informazioni qualificate sull'attività legislativa della regione ad un'ampia platea di cittadini che possono rivolgersi ai responsabili delle aree legislative, negli orari pomeridiani di apertura al pubblico della Biblioteca. Chiarire in senso tecnico-giuridico, senza fornire l'interpretazione delle norme, lo stato della legislazione nei diversi settori e i percorsi possibili per approfondimenti conoscitivi, sulla base della sperimentazione condotta dal giugno 2003.	Con la collaborazione del servizio qualità della legislazione (documentazione e biblioteca) e dell'ufficio relazioni con il pubblico.

Servizio responsabile o referente	Tipo di intervento	Altri servizi coinvolti
Servizio informatica	Analisi di fattibilità per l'adesione al progetto norme in rete (NIR - standard xml, ecc.) e relativo adeguamento della raccolta normativa.	Con il supporto operativo del servizio qualità della legislazione e l'intesa con il servizio atti.
Servizio informatica	Collegamenti con le altre banche dati della Giunta regionale (testi storici e bollettino ufficiale) e del Consiglio (Iter atti, ecc.).	Costituzione di un gruppo di lavoro di cui facciano parte, oltre al servizio informatica, il servizio qualità della legislazione, il servizio atti e i relativi servizi della Giunta regionale.
Servizio atti	Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione degli estremi dei lavori preparatori (ai sensi dell'articolo 9, 3 comma, della legge regionale n. 18/96).	

Servizio responsabile o referente	Tipo di intervento	Altri servizi coinvolti
Servizio competente in materia di comunicazione	<p>Newsletter che contiene:</p> <p>1- iniziative varie sulle attività (palazzo aperto, parlamento degli studenti, ecc.);</p> <p>2- proposte di legge (presentazione e iter sul modello dell'attuale Rubrica atti che confluirebbe nella newsletter);</p> <p>3- leggi (breve presentazione con rinvio - link per la parte internet - alla eventuale nota informativa sulla legge preparata dal servizio qualità della legislazione).</p>	
Servizio competente in materia di informazione *non previsto negli obiettivi assegnati per il 2003	Nell'ambito della nuove ipotesi editoriali di Toscana Consiglio regionale, sarà studiata la possibilità di inserire la eventuale nota informativa predisposta dal servizio qualità della legislazione sulle nuove leggi, quando si riporta il dibattito sulla legge relativa o quando si riportano gli estremi della legge approvata dal Consiglio.	
Servizio qualità della legislazione e servizio atti	Affissione e/o deposito delle leggi in luoghi accessibili e messa a disposizione per i cittadini interessati sia presso gli uffici di via Cavour a cura del servizio atti che presso quelli della Biblioteca di via Ricasoli a cura del servizio qualità della legislazione.	

4. Ipotesi di integrazione con la Giunta regionale

Come previsto all'articolo 12 della l.r. 22/2002, una nota di comunicazione legislativa integrata potrebbe essere predisposta dalla Giunta per piani, programmi, interventi con previsione di stanziamenti. Tale nota potrebbe essere poi riportata sulla rubrica atti (o nella nuova newsletter che sarà predisposta dal servizio competente in materia di comunicazione o negli altri spazi internet specificamente individuati, come iter atti, ecc.).

Analoga nota potrebbe accompagnare anche i regolamenti di competenza della Giunta.

Si dovrebbe tendere a superare le barriere Giunta/Consiglio, diversi servizi, diversi dipartimenti, per giungere ad una comunicazione integrata che abbia l'obiettivo dell'unificazione delle informazioni, nell'interesse degli utenti, per fare fronte alla maggiore complessità delle strutture coinvolte nei processi decisionali ed alla eterogeneità dei soggetti che approvano le disposizioni.

Il Consiglio potrebbe curare la presentazione delle leggi, la Giunta potrebbe curare invece la presentazione dei provvedimenti successivi.

La messa a disposizione del pubblico in internet, opuscoli ecc. dovrebbe essere unica, curata dai rispettivi servizi informazione/comunicazione in forma unitaria.

5. Strumenti di comunicazione a piu' lungo termine.

E' necessario studiare e mettere a punto strumenti di comunicazione unificati a piu' lungo termine che possano rendere piu' semplice e diretta per il cittadino la possibilità di orientarsi.

Non si possono moltiplicare le fonti informative a dismisura in ragione delle necessità di visibilità dei servizi coinvolti o dei problemi organizzativi degli uffici.

E' indispensabile trovare le opportune forme di collaborazione e integrazione.

E' necessario, per esempio, che all'interno dell'iter atti, si possono reperire tutti i documenti: dalla presentazione delle proposte alle fasi conclusive.

La rubrica atti (o nuova newsletter), gli affari trattati, la nota informativa sulle leggi, la raccolta normativa, i testi storici delle leggi regionali, i testi pubblicati sul BURT devono essere consultabili in maniera semplice ed organica.

La condizione preliminare è una forte integrazione fra servizio atti, servizio competente in materia di comunicazione e corrispondenti servizi della Giunta regionale. Il supporto del servizio informatica è fondamentale sia per il collegamento a iter atti che per lo studio e la progettazione degli adeguamenti agli standard tecnici vigenti. Mentre il supporto del servizio qualità della legislazione è necessario per gli aspetti legati alla raccolta normativa, alla comunicazione legislativa in genere e alla redazione della nota informativa sulle leggi.

Un lavoro di studio e approfondimento comune può consentire un'analisi dettagliata delle potenzialità esistenti, un confronto con esperienze analoghe in Italia e all'estero, un approfondimento delle proposte operative volte a fornire un servizio sempre piu' utile al cittadino.

**6. La nota informativa
curata dal servizio qualità della legislazione**

6.1 Premessa

Il diritto ad essere informati è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. E quindi le amministrazioni hanno l'obbligo di informare, in maniera chiara, semplice, corretta, comprensibile, precisa.

In alcuni casi la complessità non può essere evitata, ma la comunicazione all'interno dell'amministrazione e fra questa e i cittadini può svolgere una funzione di orientamento per affrontare la situazione.

Un testo preciso è quello che permette a chi legge di capire esattamente tutto quello che chi ha scritto voleva dire, senza contenere espressioni confuse o ambigue.

Prima di tutto è necessario aver chiaro chi deve essere il destinatario privilegiato della nostra comunicazione, cittadino comune e cittadino qualificato (altri enti, associazioni di categoria, professionisti). Occorre tenere conto delle esigenze di ciascuno e fornire le informazioni utili nella loro "lingua".

Nel tempo, potremo mettere a punto un insieme di interventi, che vadano a precisare sempre meglio tutte le informazioni utili al cittadino. Diventerà cioè indispensabile il raccordo con gli altri soggetti istituzionali. L'ottica con la quale realizzare gli interventi deve essere quella delle esigenze del cittadino e non delle competenze dei diversi uffici. Il processo di delegificazione, con l'ampio spazio lasciato ai regolamenti, ai piani e agli altri atti amministrativi a carattere generale, rende necessario questo mutamento.

In questa direzione, comunque, da subito, possiamo gestire due interventi: la nota informativa e la pubblicazione dei testi coordinati delle leggi di modifica. Subito dopo, i dossier (strumenti di conoscenza della legislazione vigente capaci di assicurare la contemporanea conoscibilità delle leggi nazionali, regionali e dell'Unione europea).

Riferimenti normativi specifici - l'art. 11 della l.r. 22/2002 in materia di informazione legislativa integrata (probabilmente anche un riferimento nel nuovo statuto).

Nell'ambito degli interventi di comunicazione legislativa, che l'amministrazione regionale vorrà realizzare, la prima proposta è quella rivolta al cittadino comune o comunque all'utente interessato alla conoscenza della norma: una specifica nota informativa di presentazione della legge, da pubblicare per ora nella Rubrica atti (in corso di evoluzione verso una newsletter) e in internet.

In prospettiva, se ritenuta valida, potrebbe essere utile pubblicarla anche in nota alla legge sul Bollettino ufficiale della regione.

I requisiti necessari sono: chiarezza, autenticità, quantità e rilevanza dell'informazione.

Occorre eliminare la oscurità inutile del testo. Lasciare i termini tecnici, solo se indispensabile, e spiegarli. Non interpretare, non perdere la proprietà di linguaggio, stare vicini al vocabolario di base, senza impoverire il linguaggio.

6.2 Cosa si deve comunicare con la nota informativa

1. **Contenuti essenziali - cioè gli elementi fondamentali della legge** (in evidenza eventuali elementi innovativi,) una specie di titolo lungo, senza termini valutativi o discrezionali. Si possono indicare i contenuti della legge in modo oggettivo, tenendo conto degli argomenti disciplinati dalla legge quali normalmente risultano dalla sua suddivisione in capi, sezioni o articoli principali.
2. **Principali soggetti interessati dalla legge.**
 - 2.1. **Compiti, scadenze, sanzioni relativi ai destinatari (singoli cittadini);**
 - 2.2. **Compiti e scadenze relativi a strutture regionali, enti esterni, particolari categorie di soggetti che devono applicare le norme.**
3. **Risorse finanziarie** (si evidenziano solo se ci sono elementi innovativi di interesse generale).
4. **Eventuali rinvii all'approvazione di regolamenti, programmi o atti amministrativi successivi.**
5. **Entrata in vigore della norma.**
6. **Abrogazioni** (richiamo all'articolo nel quale sono previste, o sottolineatura di una data di entrata in vigore dell'abrogazione diversa da quelle di pubblicazione della legge sul b.u.).
7. **Estremi lavori preparatori** - (a cura del servizio atti), per meglio individuare l'iter (citare insieme numero di proposta di legge, numero atti consiliari e n. legge regionale, ecc.).

Quando la legge contiene diversi adempimenti in capo a diversi soggetti, la nota può essere in parte articolata in una griglia.

destinatari	articoli di riferimento	adempimenti	rinvii	scadenze